



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 94 del 27/5/2013

**Oggetto: Incarico legale vertenza Comune di Buccino/Poste Italiane S.p.A.
innanzi al TAR: Provvedimenti.**

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti	assenti	
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
			Totale	5	

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria Deliberazione n. 5 del 9/1/2013 con la quale il Comune di Buccino si costituiva in giudizio avverso Poste Italiane S.p.A. contro il provvedimento di chiusura dell'Ufficio Postale in Località Tufariello del Comune di Buccino;

Vista la nota del 21/5/2013 dell'avv. Antonio D'Urso cui era stato dato l'incarico di tutelare in giudizio gli interessi del Comune di Buccino, che si allega sub lettera "A" e dalla quale si evince che il TAR Campania – Salerno Sezione I ha inteso accogliere il ricorso del Comune di Buccino con sentenza 532/2013 anch'essa allegata alla presente;

Dato atto che nella stessa mota Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR;

Ritenuto difendersi in giudizio, anche innanzi al Consiglio di Stato, al fine di scongiurare la chiusura dell'Ufficio Postale in Località Tufariello;

Ritenuto di avvalersi, anche per questo secondo grado di giudizio, degli stessi legali che hanno perorato la causa del Comune di Buccino innanzi al TAR e con esito positivo;

Ritenuto di demandare al competente Ufficio Legale la predisposizione di tutti gli atti consequenziali a partire dall'impegno di spesa relativo e la sottoscrizione della relativa convenzione con i professionisti incaricati;

Acquisito il parere del Responsabile del Settore Amministrativo sotto l'aspetto tecnico e di quello del Settore Finanziario sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, avverso il ricorso di Poste Italiane S.p.A. teso all'annullamento della sentenza del TAR Salerno n. 532/2013 con la quale si accoglieva la opposizione del Comune di Buccino contro il provvedimento di chiusura dell'Ufficio Postale di Tufariello;
- 3) Di avvalersi per le finalità di cui sopra delle stesse professionalità che hanno tutelato gli interessi del Comune di Buccino in sede di ricorso al TAR;
- 4) Di demandare al competente Ufficio Contenzioso la adozione degli atti consequenziali compreso l'impegno di spesa e la stipula della relativa convenzione di incarico con i professionisti di cui al punto precedente;
- 5) Di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Da avvantoniiodurso
A protocollo@pec.comune.buccino.sa.it
Data martedì 21 maggio 2013 - 13:30

Sentenza T.A.R. Salerno n. 532/2013. Comunicazione di appello al Consiglio di Stato da parte di Poste Italiane SpA

COMUNE DI BUCCINO

Prot. n. 3929 21/05/2013 17.29.46



120130003929

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Buccino
Piazza Municipio n. 1
84021 BUCCINO (SA)

a mezzo p.e.c.: protocollo@pec.comune.buccino.sa.it;

Oggetto: Vertenza giudiziale **Comune di Buccino c/ Poste Italiane S.p.A.** innanzi al T.A.R. Campania – Salerno (Sez. I[^]), R.G. n. 131/2013, e definito con sentenza n. 532/2013, depositata il 05.03.2013, recante accoglimento del ricorso proposto da codesto Comune avverso la chiusura dell'ufficio postale in località Tufariello.

Comunicazione della proposizione di appello al Consiglio di Stato da parte di Poste Italiane S.p.A.

Ill.mo Sig. Sindaco,

facendo seguito alle anticipazioni in via telefonica Vi rappresentiamo che le **Poste Italiane S.p.A.**, il 16 maggio u.s., hanno notificato agli scriventi, nella qualità di procuratori costituiti, **ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 532/2013 emessa dal T.A.R. di Salerno il 05.03.2013.**

Insieme al ricorso è stata articolata anche un'istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia della sentenza del Giudice di primo grado.

Alleghiamo quindi alla presente copia in formato elettronico (pdf) dell'appello notificatoci presso il nostro Studio.

In attesa di conoscere le determinazioni dell'Ente circa la resistenza all'appello proposto da controparte, con l'occasione si inviano molti cordiali saluti.

Salerno, 21 maggio 2013

Avv. Antonio D'Urso

Allegato(i)

appello Poste.pdf (3457 Kb)

Prof. Aw. ANGELO CLARIZIA
Via Principessa Clotilde, 2
00196 ROMA
Tel. 06/3811488 - Fax 06/32609846

CONSIGLIO DI STATO

RICORSO

PER

POSTE ITALIANE S.p.A. - società con socio unico - con sede in
Roma, Viale Europa n.190 (C. F. 97103880585; P.IVA 01114601006
R.E.A. N°842633), in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Giovanni Ialongo,
domiciliato per la carica presso la sede della Società, in virtù di
nomina deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 21 aprile
2011 e dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2011,
anche con riguardo al Patrimonio Destinato Bancoposta costituito con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2011, in virtù
dei poteri lui attribuiti per la carica, rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente tra loro, dall'avv. prof. Angelo Clarizia (c.f.
, pec angelo.clarizia@pec.it) e dall'Avv. Andrea
Sandulli (c.f. andreamsandulli@pec.posteitaliane.it) e dall'avv. Marco Filippetto
(c.f. pec_marco.filippetto@pec.posteitaliane.it) Roma

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in
Roma, Via Principessa Clotilde, n.2 00196, come da mandato in atti

Io sottoscritto dott.
Giovanni Ialongo, nella
qualità di Presidente e
legale rappresentante della
Società Poste Italiane
S.p.A., in virtù di nomina
deliberata dalla Assemblea
ordinaria dei Soci del 21
aprile 2011, e dal Consiglio
di Amministrazione in data
6 maggio 2011, anche con
riguardo al Patrimonio
Destinato Bancoposta
costituito con delibera del
Consiglio di
Amministrazione del 14
aprile 2011, delego a
rappresentare e difendere
anche disgiuntamente tra
loro nel presente giudizio,
Poste Italiane S.p.A. (C.F.
97103880585, P.Iva
01114601006, con sede
legale in Roma, Viale
Europa n. 190) gli avv.
prof. Angelo Clarizia,
l'avv. Andrea Sandulli e
l'avv. Marco Filippetto
conferendo ai medesimi
avvocati ogni più ampia
facoltà di legge ed
eleggendo domicilio presso
lo studio del primo, sito in
Roma, Via Principessa
Clotilde, n. 2 00196

- APPELLANTE - Vera la firma

CONTRO

Giovanni Ialongo
(Il Presidente)
FIRMA
avv. Prof. Angelo Clarizia
avv. Andrea Sandulli

avv. Marco Filippetto

- APPELLATO -

COMUNE DI BUCCINO

P.C.A. n° 1681 del 10/4/13
R.C.P. n° 1706 del 11/4/13

per la riforma, previa sospensione dell'esecutività,

della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Campania sede di Salerno n. 532 del 5 Marzo 2013 con cui è stato accolto il ricorso n. 131 del 2013 annullando, per l'effetto, il provvedimento di chiusura dell'ufficio postale di Buccino - Tufariello.

Fatto

Il ricorrente Comune di Buccino ha proposto ricorso al Tar Salerno per l'annullamento della nota del 16 Novembre 2012 con cui il Direttore della Filiale di Sala Consilina di Poste Italiane ha disposto la chiusura dell'ufficio postale di Buccino - Tufariello e delle successive note di differimento nonché di tutti gli atti presupposti e connessi.

Il Comune contestava alle Poste Italiane la violazione del giusto procedimento e del principio di leale cooperazione, la violazione del d.lgs 261\1999, delle direttive 97\67\CE e 2008\6\Ce, nonché del DM Sviluppo Economico del 07.10.2008 e del Contratto di Programma tra Poste e Ministero dello Sviluppo, l'eccesso di potere per difetto di presupposti e per sviamento nell'attività di programmazione e carenza di istruttoria, di motivazione ed illogicità ed irrazionalità della scelta.

Il Presidente dell'adito Tar Campania - Salerno, con decreto "inaudita altera parte", in accoglimento della domanda cautelare ex art 56 c.p.a., sospendeva provvisoriamente il provvedimento impugnato e fissava per la trattazione dell'istanza cautelare, l'udienza del 24 Gennaio 2013.

Alla Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2013 la causa veniva posta in decisione e la sentenza n. 532 del 5 Marzo 2013 accoglieva il ricorso nella parte in cui riteneva fondata la censura incentrata sulla violazione dei criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica di cui al D.M. 7 Ottobre 2008 alla luce dell'attestato prodotto da parte ricorrente prot. 203 del 9 Gennaio 2013 (all. n.

6 della produzione di parte ricorrente) dal quale risultava che la distanza abitualmente percorsa è di km. 18 attesi i limiti di utilizzabilità della alternativa e più breve strada comunale e che, quindi, tale distanza sarebbe stata superiore ai parametri di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. citato che imporrebbero di rispettare la distanza massima di 6 Km per il 97,5% della popolazione nazionale (senza che sia dimostrato che tale percentuale è soddisfatta dalla restante rete postale pubblica).

Altra censura risultata fondata dall'organo giudicante di prime cure è quella relativa al difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato per la sua "laconicità motivazionale" non consentirebbe di verificare quale presupposto per l'esplicazione del sindacato di ragionevolezza i dati su cui si fonda con particolare riferimento al risparmio conseguibile con la chiusura dell'ufficio postale oggetto di controversia onde confrontarli con il pregiudizio per le esigenze degli utenti derivante dalla chiusura.

La sentenza merita di essere impugnata per i seguenti motivi di

Diritto

a) In punto di mancata conformità al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 Ottobre 2008 concernente i "criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica", il ragionamento del Tar Salerno è errato. Il giudicante di prime cure fa discendere dall'attestato di parte ricorrente che la distanza abitualmente percorsa dagli abitanti della frazione di Tufariello per raggiungere il capoluogo sia di km. 18 e, quindi, superiore ai parametri di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. citato che impongono di rispettare la distanza massima di 6 km per il 97,5% della popolazione nazionale, senza che sia dimostrato che tale percentuale è soddisfatta dalla restante rete postale pubblica.

Al riguardo preme innanzitutto evidenziare che le distanze dagli uffici postali che siano superiori ai 6 Km, non violano di per sé i parametri fissati dal decreto Scajola, posto che la distanza di 6 Km deve essere necessariamente garantita al 97,5% della popolazione nazionale residente.

Pertanto, proprio sulla base dei parametri di cui al citato decreto, risulta evidente che il 2,5% della popolazione nazionale potrà essere servita da un ufficio postale ubicato anche ben oltre i 6 Km di distanza.

Invero, i criteri di individuazione dei punti di accesso, così come determinati dal D.M. 07.10.2008, appaiono, in primo luogo, perfettamente logici e razionali.

Al riguardo, l'art. 2, al c. 2, del sopra citato decreto recita testualmente: "con riferimento all'intero territorio nazionale, il fornitore del servizio universale assicura:

un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione;

un punto di accesso entro la distanza massima di 5 chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione;

un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione"

Il successivo comma 3, prevede l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96% dei Comuni italiani, mentre il successivo 4° comma, vieta la chiusura di uffici nei Comuni con un unico presidio postale.

In sostanza, il conteggio relativo ai chilometri intercorrenti fra le varie località indicato dal Comune ricorrente non ha ragion d'essere alla luce del disposto normativo, ove viene in considerazione una percentuale di popolazione conteggiata sul dato nazionale, come, d'altro canto, si verifica in ambito europeo

in relazione all'attività dei fornitori del servizio universale su base, appunto, nazionale.

Il limite il cui rispetto deve essere assicurato si riferisce ad una percentuale della popolazione italiana nel suo complesso, ed è questo, pertanto, l'unico dato - razionale - che deve essere considerato al fine di effettuare una corretta valutazione dell'operato dell'azienda.

Ipotizzare una diversa interpretazione, che legghi le distanze indicate nel D.M. del 2008 a quelle fra singola abitazione ed ufficio postale, o fra quest'ultimo ed un agglomerato polverizzato di abitazioni, come afferma il Tar, comporterebbe, oltre all'evidente contrarietà al disposto normativo, anche l'utilizzazione di un criterio arbitrario e sicuramente non ragionevole vista la dislocazione delle singole unità abitative in ambito comunale (e la polverizzazione delle medesime in ambito rurale e montano), nonché la ipotetica soggezione della organizzazione degli uffici postali alla mutevolezza delle residenze proprie di ciascun territorio.

Peraltro, si ribadisce che i criteri utilizzati per stabilire la distribuzione dei punti di accesso al servizio universale sono coerenti con quelli utilizzati in altri grandi Paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia e la Germania.

E' appena il caso di sottolineare che anche in questi Paesi, ove si applica la medesima direttiva 97/67/CE per il servizio pubblico universale, si è registrata la chiusura di un alto numero di uffici (sino al 2005: 6.200 nel Regno Unito e 16.600 in Germania - dati UPU 2005).

In altri termini, l'Autorità di regolamentazione Italiana, uniformandosi a quanto già adottato dai principali operatori postali europei, in conformità al disposto "Con riferimento all'intero territorio nazionale, il fornitore del servizio universale assicura....", ha stabilito innanzitutto distanze massime dagli uffici postali per percentuali di popolazione residente a livello nazionale.

Sul punto, giova osservare che, a seguito di istanza di accesso di Poste Italiane agli atti preparatori ed infraprocedimentali relativi al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 Ottobre 2008 ed in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico Poste Italiane, solo in data 21 marzo 2013, ha acquisito la relativa documentazione.

Tra gli atti acquisiti spicca la relazione nella quale si dà atto che "....In tutti i Paesi esaminati che hanno proceduto a regolare questa materia, è compito dell'autorità di regolamentazione controllare il rispetto dei vincoli stabiliti ed eventualmente comminare sanzioni (cfr. pagg. 7 ed 8 di detta relazione).

D'altro canto, una diversa interpretazione della disposizione in argomento, che calcolasse le distanze massime di percorrenza per popolazione residente nell'ambito di ciascun Comune, oltre che in contraddizione con il tenore letterale del citato decreto, escluderebbe da qualunque forma di tutela la popolazione residente in Comuni nei quali non è presente alcun ufficio postale. Per tale popolazione, cioè, non varrebbero le garanzie stabilite dall'art.2, comma 2 in merito alle distanze massime dagli UUPP.

Tale popolazione, invece, risulta computata -e quindi adeguatamente tutelata- tra le percentuali di popolazione nazionale che deve comunque necessariamente avere un ufficio postale a determinate distanze massime (art. 2, comma 2).

Al riguardo, si deve poi evidenziare, a fronte della contestazione mossa dal Tar che, dai dati in possesso della società appellante (si veda il documento inviato ad Agcom, depositato in prime cure) risulta che, dopo l'attuazione del suddetto piano d'interventi,

- la popolazione con punto di accesso entro i 3 chilometri è il 97,00% a fronte del 75% stabilito dal Decreto Scajola;

- la popolazione con punto d'accesso entro i 5 chilometri è il 95,00% a fronte del 92,50 di cui al D.M.;

- la popolazione con punto d'accesso entro i 6 chilometri è il 99,80% a fronte del 97,50 di cui al D.M.

Con la allegata nota tecnica è data contezza in ordine alla effettuata verifica positiva rispetto ai vincoli imposti e degli strumenti adoprati per le misurazioni effettuate.

Appare, pertanto, evidente che i limiti fissati per la distribuzione dei punti di accesso sono stati pienamente rispettati; ed, al riguardo, giova osservare che AGCOM, in proposito, non ha svolto alcuna contestazione specifica.

A riprova della legittimità dell'agire di Poste Italiane, e contrariamente a quanto contestato dal Comune ricorrente, si rappresenta che l'intervento di razionalizzazione degli uffici postali operato da Poste Italiane spa, che ha portato alla determinazione della chiusura dell'ufficio postale in esame, rientra, a pieno titolo, tra gli interventi di razionalizzazione oggetto del Piano Interventi 2012 ritualmente inviato e recepito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, unica Autorità di Regolamentazione del settore postale, competente in materia (vedasi allegata documentazione con la comunicazione da parte di Poste Italiane del piano di razionalizzazione comprendente l'ufficio del Comune oggetto di causa).

b) Quanto alla supposta lacuna motivazionale si osserva quanto segue.

Che si tratti di profili meramente formali è affermazione prospettata dallo stesso in cause analoghe (cfr. per tutte, sentenza Tar Salerno n. 529 del 24/1 - 7/2/2013 secondo cui devono ritenersi superate "ai sensi del 21 octies L. 241/90, anche le censure attinenti ai profili strettamente formali delle determinazioni impugnate, a cominciare da quelli relativi all'adeguatezza del loro apparato motivazionale").

Al riguardo, non può che concordarsi sul fatto che la lacuna provvedimentale, ove mai fosse rinvenibile, è superata, appunto, dalla previsione di cui all'art. 21 *octies* della legge n. 241/90, essendo pacifico che, alla stregua della documentazione allegata e della corrispondenza intercorsa con il Comune appellato, la determinazione di chiusura non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello effettivamente adottato.

In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal Tar, sul piano della congruità e completezza della motivazione, si rileva che nel provvedimento impugnato e nella corrispondenza intercorsa con il Comune anche prima di tale provvedimento (vedasi allegata documentazione) è data piena contezza delle ragioni che hanno portato alla chiusura di uffici postali, ossia in particolare della necessità –legittima e doverosa, stante il suddetto vigente quadro normativo – di realizzare un equo contemperamento tra le esigenze di capillarità del servizio universale e dell'efficiente gestione dello stesso, specificandosi che ogni intervento assunto nell'ottica del doveroso contenimento dei costi connessi all'erogazione del servizio postale universale, è diretto esclusivamente a riequilibrare l'offerta alla reale domanda di servizio, correggendo le diseconomie riscontrate in determinati punti del territorio, come avvenuto nelle fattispecie all'esame; sicchè si, è in ultima analisi, semplicemente avvertita l'esigenza di porre fine ad un eccesso di offerta a fronte di bacini di clientela estremamente esigui: tanto risulta dall'esplicito richiamo, nel provvedimento impugnato, ai sopra illustrati "criteri del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 ...", senza dimenticare che, nel medesimo provvedimento, è assicurata la prosecuzione dei servizi attraverso l'indicazione degli uffici postali ivi indicati.

Non v'è quindi nessuna lacuna motivazionale, ma la evidenziazione della circostanza che, nell'organizzazione degli uffici postali, si è tenuto conto delle

concrete esigenze degli utenti e delle comunità locali, attraverso una valutazione fondata anche su base statistica e produttiva – comparando costi e produttività degli uffici - al fine di conciliare tali esigenze con quelle proprie di una efficiente gestione aziendale, il che ha consentito la continuità della prestazione del servizio universale.

Poste Italiane, in ogni caso, ha pienamente comprovato la assoluta diseconomicità dell'ufficio con specifica allegazione, diseconomicità che – è bene ribadirlo – assurge a parametro del corretto comportamento di Poste Italiane.

Il contratto di programma attualmente vigente tra Poste Italiane ed il Ministero competente – in allegato - prevede all'art. 2, comma 6, che “ La società trasmette all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento l'elenco da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento ed ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

Il piano di intervento è redatto in conformità ai criteri di cui al decreto 7 Ottobre 2008 concernente la distribuzione degli uffici postali sul territorio, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo e reca la qualificazione dei minori costi e della diminuzione degli oneri di servizio universale resi disponibili dalla razionalizzazione”

Non vi è dubbio, quindi, che, se da un lato Poste Italiane è obbligata al rispetto della qualità e delle condizioni di svolgimento del servizio universale nei termini sopra indicati, garantendo la presenza continuativa di punti di accesso (quali gli uffici postali) sull'intero territorio nazionale secondo i parametri di cui al cennato decreto, dall'altro, tale onere deve coniugarsi con l'osservanza del canone della economicità, che, vincolativamente, presiede all'attività di Poste Italiane spa per effetto della suddetta normativa e in particolare del contratto di programma, oltre

che, più in generale, alla luce della natura intrinseca di società per azioni che, pur se costituita al 100 % da capitale pubblico, deve necessariamente improntare la propria struttura e gestione operativa a stretti canoni di efficienza/efficacia (nell'ottica di un corretto rapporto costi/benefici).

Mentre Poste garantisce – secondo le disposizioni del D.lvo n. 261/99 – la raccolta e la distribuzione della corrispondenza anche nelle zone impervie del territorio nazionale, nessuna delle norme di natura legislativa o regolamentare disciplinanti il servizio universale impone il mantenimento in uno stesso Comune di più di un ufficio postale, ed in particolare, di un ufficio postale in condizioni di diseconomia (quanto alla essenziale verifica di economicità, cfr. Cons. Stato, sezione Seconda – parere espresso in sede consultiva su ricorso straordinario - parere dell'8 Maggio 2002. Affare n. 1027/2002).

Inoltre, come si è rilevato in primo grado, in ordine al rilievo sul fondo di compensazione il legislatore nazionale, già in attuazione della prima direttiva postale, ha individuato in tale fondo uno strumento di finanziamento dell'OSU (art. 10 dlgs 261/99 in GU n.182 del 5 agosto 1999).

Il fondo di compensazione è stato istituito quale strumento di compensazione dell'onere complessivamente sostenuto da Poste Italiane per l'erogazione del servizio postale universale, che comprende altresì la garanzia di un recapito per cinque giorni a settimana sul tutto il territorio nazionale, comprese le località più remote e disagiate.

Pertanto, non sussiste alcuna correlazione diretta tra l'istituzione del fondo e “i casi in cui gli uffici non procurino al fornitore del servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento.....”.

Peraltro tale strumento costituisce una fonte residuale e assolutamente insufficiente di finanziamento. E tanto si sottolinea ad ulteriore dimostrazione

della circostanza che il provvedimento impugnato costituisce espressione del contemperamento tra le esigenze dell'utenza, assicurate nel rispetto dei criteri di cui al decreto del 7.10.2008, e quelle di assicurare una efficace ed economica erogazione del servizio universale.

Al riguardo, e per completezza di informazione di codesto ecc.mo Collegio, si evidenzia che nell'anno 2010, a fronte di un onere del servizio universale complessivo di 689 milioni €, gli introiti derivanti da tale fondo per il medesimo anno sono stati pari a 118 mila euro. Si tenga inoltre presente che i trasferimenti pubblici, la principale fonte di finanziamento dell'OSU, quantificati nell'ambito del contratto di programma fra Stato e Fornitore del servizio universale, finanziano solo una parte di tale onere (circa la metà).

Nell'anno 2010 sono rimasti a carico dell'azienda oltre 300 milioni €.

Gli introiti derivanti da tale fondo per l'anno 2011 sono stati pari a 224 mila euro.

A corroborare detta attestazione giova rilevare che, alla luce del bilancio di Poste Italiane (allegato in stralcio), fermo restando che i compensi per il Servizio Universale riguardano il parziale rimborso a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'onere per lo svolgimento degli obblighi di Servizio Universale (OSU), il provento dell'esercizio di 357.101 migliaia di euro è stato determinato in base a quanto definito nella bozza del Contratto di programma 2009-2011, attualmente in attesa del parere della Commissione Europea.

A pag. 299 di detto bilancio si trovano descritti i crediti vantati da Poste Italiane verso lo Stato anche a titolo di oneri da servizio universale (si tratta dei crediti che lo stato riconosce a titolo trasferimenti nell'ambito del contratto di programma), cioè circa la metà dell'onere del servizio universale risultante dalla separazione contabile.

L'altra metà dell'onere rimane in sostanza sempre a carico di Poste Italiane.

Infatti, il mantenimento di un servizio universale con determinati contenuti qualitativi comporta un costo assai elevato per l'impresa su cui ricade l'obbligo dell'espletamento del servizio universale, cioè Poste Italiane.

L'assolvimento dell'obbligo, infatti, comporta il mantenimento di una struttura a rete sull'intero territorio nazionale e, quindi, un esborso in termini di costi fissi notevole.

Di qui la necessità, anche nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato postale, di garantire modalità di finanziamento del servizio universale. I trasferimenti pubblici, quantificati nell'ambito del contratto di programma fra Stato e Fornitore del servizio universale, secondo modalità previste dalla vigente normativa (meccanismo del subsidy cap- Linee guida CIPE 29 settembre 2003), finanziano attualmente solo una parte di tale onere (circa la metà).

Del resto, l'attività dell'Ufficio postale in questione, di dimensioni scarsissime (come si documenta), costituisce ulteriore profilo a sostegno della fondatezza delle ragioni suesposte. E tra i costi si segnalano anche, come documentato in primo grado, quelli relativi a manutenzione e servizio di Igca, nonché a titolo locativo.

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* è evidente.

Quanto al *periculum in mora*, risulta dimostrato da quanto suesposto il gravissimo pregiudizio per Poste Italiane ove l'esecutività della sentenza di prime cure non venisse sospesa.

Poste dovrebbe subire *ipso facto* un aggravamento dell'onere del servizio universale con negative ripercussioni sullo stesso servizio pubblico postale di cui essa è fornitrice, mentre, per contro, ai cittadini del territorio interessato continua ad esso erogato in modo ininterrotto il servizio universale (si noti, peraltro, la presenza di ben due uffici postali all'interno del Comune di riferimento).

PQM

si chiede, in accoglimento del presente appello, l'annullamento e/o la riforma della sentenza in epigrafe, previa sospensione della sua efficacia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Il valore della controversia è indeterminabile ed il contributo universale deve essere versato per l'importo di euro 975.00.

Roma, 10 maggio 2013

Prof. *Angelo Clarizia*

avvocato il college

Avv. Marco Filippetto

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Prof. Avv. Angelo Clarizia, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma numero 267 del 2005 rilasciato il 12 maggio 2005, ho notificato per conto di Poste Italiane s.p.a. copia conforme del suesteso atto a:

1) **Comune di Buccino** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel giudizio di prime cure dagli avv.ti Mario D'Urso e Antonio D'Urso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Mario D'Urso in Salerno, via Arce n. 122 (c.a.p. 84125), ivi inviandone copia a mezzo raccomandata a.r. n. 76528903795-9 spedita dall'Ufficio Postale di Roma nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 7221);

(Prof. *Angelo Clarizia*)



2) **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186), ivi inviandone copia a mezzo raccomandata a.r. n. 76528903796-0 spedita dall'Ufficio Postale di Roma nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 7222);

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)

3) **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186), ivi inviandone copia a mezzo raccomandata a.r. n. 76528903797-1 spedita dall'Ufficio Postale di Roma nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 7223);

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)

4) **Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186), ivi inviandone copia a mezzo raccomandata a.r. n. 76528903798-2 spedita dall'Ufficio Postale di Roma nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 7224).

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 27 GIU. 2013 registrata al n. per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 27 GIU. 2013

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Gerardo Rosania

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 27 GIU. 2013



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000

Buccino li 27 GIU. 2013



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Rosania

Handwritten signature of Gerardo Rosania